

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 259

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive

(Parere ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 luglio 2003)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di regolamento provvede ad adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Lo schema di regolamento si adegua in tutto a quello del Ministero delle infrastrutture e trasporti, già approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 dicembre.

La legge 137/2002 riserva al vice Ministro un apposito contingente di personale nell'ambito del quale possono essere nominati un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della Segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario per le peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali, nonché, d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

Vengono, così, ricompresi tra gli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 2 del D.P.R. 455/2000, oltre alla segreteria del Ministro, all'ufficio di Gabinetto, alla segreteria tecnica del Ministro, all'ufficio legislativo, all'ufficio stampa, al servizio di controllo interno, alle segreterie dei sottosegretari anche le segreterie dei vice Ministri, che operano alle dirette dipendenze di questi. Viene, inoltre, disposto che per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, non solo i Sottosegretari di Stato, ma anche il vice Ministro si avvalga degli uffici di Gabinetto e legislativo.

Il comma 3 dell'articolo unico dello schema di regolamento proposto provvede a stabilire il trattamento economico dei collaboratori del vice Ministro. In particolare, viene disposto che il responsabile del coordinamento delle attività di

supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro abbia un trattamento economico equiparato a quello del Capo dell'Ufficio legislativo, del responsabile della Segreteria tecnica del Ministro e del presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno: un importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, con un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.

Il trattamento economico del Capo della segreteria, del segretario particolare, del responsabile della Segreteria tecnica, del responsabile del coordinamento legislativo e del responsabile per gli affari internazionali nominati dal Vice Ministro viene equiparato a quello del Capo della segreteria del Ministro, dei Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e dei componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, che è pari a una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, con un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

Infine, il trattamento dell'addetto stampa del Vice Ministro viene equiparato a quello del Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, consistente in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

Il comma 4 dell'articolo unico provvede a stabilire, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 137/2002, il contingente di personale di diretta collaborazione del Vice Ministro che, in aggiunta al contingente di personale previsto per i Sottosegretari di Stato (otto), comprende altre sedici unità, per un totale di ventiquattro unità complessive.

Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, continua ad applicarsi il meccanismo di cui all'art. 10, comma 1 bis, del DPR 455/2000, come modificato dal DPR 300/2002: l'eventuale maggiore onere

derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

Infine, il comma 7 dispone l'adeguamento del testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, a quanto statuito dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che le espressioni Ministro e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano sostituite da Ministro e Ministero delle attività produttive.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento prevede che sia assicurata l'invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale. Difatti, come previsto dal comma 6 l'eventuale maggiore onere derivante dai nuovi trattamenti economici è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

La seguente tabella riepilogativa illustra i trattamenti economici del responsabile del coordinamento (un importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, con un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero), del Capo della segreteria, del segretario particolare, del responsabile della Segreteria tecnica, del responsabile del coordinamento legislativo e del responsabile per gli affari internazionali (pari a una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, con un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero) e dell'addetto stampa del Vice Ministro (quantizzato in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo).

Per fare una stima dei maggiori oneri che il provvedimento in questione comporta, nella colonna centrale della stessa tabella sono indicate le retribuzioni lorde che le figure in esame percepiscono nel loro attuale inquadramento.

**TRATTAMENTO ECONOMICO UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL VICE-MINISTRO**

Ruolo	Retribuzione attuale (media)	Retribuzione ai sensi del d.P.R. (importo massimo)	Differenza
Responsabile del coordinamento degli uffici di diretta collaborazione	Circa 87.000 euro	Circa 180.000 euro	Circa 93.000 euro
Responsabile coordinamento legislativo	Circa 47.000 euro	Circa 80.000 euro	Circa 33.000 euro
Capo della segreteria	Circa 27.000 euro	Circa 80.000 euro	Circa 53.000 euro
Segretario particolare	Circa 41.000 euro	Circa 80.000 euro	Circa 39.000 euro
Responsabile della Segreteria tecnica	Circa 87.000 euro	Circa 80.000 euro	Circa - 7.000 euro
Responsabile per gli affari internazionali	Circa 50.000 euro (stima)	Circa 80.000 euro	Circa 30.000 euro
Addetto stampa	Circa 50.000 euro (stima)	Circa 100.000 euro	Circa 50.000 euro
TOTALE	Circa 389.000 euro	Circa 680.000 euro	Circa 291.000 euro

Da quanto risulta dalla tabella riepilogativa, considerando che il trattamento lordo medio annuo di un dirigente di prima fascia del Ministero delle attività produttive è di 180.000 euro e quello di uno di seconda fascia di 80.000, sarà necessario provvedere alla "neutralizzazione" di un massimo di 4 posizioni di

dirigente di prima fascia (680.000 euro/180.000=circa 3,5) oppure 9 di seconda (680.000 euro/80.000=circa 8,5), ovvero provvedendo con soluzioni "miste".

Considerando, però, le retribuzioni lorde che le figure in esame percepiscono nel loro attuale inquadramento, sembra attendibile la stima del differenziale individuato alla quarta colonna. Pertanto è verosimile che sarà necessario provvedere alla "neutralizzazione" di 2 posizioni di dirigente di prima fascia (291.000 euro/180.000=circa 1,62) oppure 4 di seconda (680.000 euro/80.000=circa 3,64), ovvero con diverse combinazioni.

Si ricordi, infine, che nell'organico del Ministero delle attività produttive sono presenti 19 posti di dirigente di prima fascia, che risultano allo stato tutti coperti, e 202 di dirigente di seconda fascia. Di questi 175 risultano coperti e 15 "neutralizzati": vi è, dunque, una ulteriore disponibilità di 12 posti per le "neutralizzazioni" di cui sopra.

In ogni caso, si evidenzia che dopo il 1° gennaio 2003, per effetto di pensionamenti nel frattempo avvenuti, si sono resi disponibili altri due posti di dirigente di seconda fascia e altri quattro posti si renderanno disponibili entro il 31 luglio 2003 (epoca in cui è ragionevole supporre che il regolamento entrerà in vigore).

Conclusivamente, all'onere complessivo si farà fronte per circa 389.000 euro mediante le economie derivanti dalla spesa storica sostenuta per figure corrispondenti dell'ex Ministero del commercio estero, sostanzialmente corrispondenti a personale ancora in servizio, e per circa 291.000 mediante la "neutralizzazione" di cui sopra. Va, in vero, sottolineato che, a seguito della soppressione di detto Dicastero, le risorse destinate a tale categoria di oneri sono confluite in medesimi capitoli (numero 1003, 1041 e 1042, Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione), che presentano le occorrenti disponibilità.

Si ribadisce, infine, che quello sopra evidenziato è un onere "virtuale", allo stato non ancora determinato, in quanto riferito a misure massimali, distinto da quello che sarà concretamente stabilito nei provvedimenti di conferimento dell'incarico.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento in esame interviene nella materia disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

L'iniziativa legislativa si è resa necessaria con l'entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli enti pubblici".

Oltre al D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", rileva anche il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2003..

Per quanto riguarda l'istituzione della figura dei vice Ministri, va ricordato che l'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81 (norme in materia di disciplina dell'attività di Governo) ha integrato le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che ferma la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri, "a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri"

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili alcuni di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali di cui alla l. Cost. n. 3/2001.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Con il presente regolamento, per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati, si introducono misure immediatamente produttive degli effetti desiderati.

Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Il provvedimento intende pervenire alla creazione di una struttura amministrativa di supporto per lo svolgimento dell'attività istituzionale del vice Ministro. Il provvedimento proposto mantiene inalterato il complessivo assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, infatti, l'istituzione di uffici a supporto dell'opera dei vice Ministri avviene all'interno del contingente del personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 e d'altra parte ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tale scopo è prevista una dotazione di organico idonea allo svolgimento dei compiti assegnati (contingente complessivo di 24 unità).

Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

L'approvazione del provvedimento non comporta alcun onere a carico dei cittadini o delle imprese.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si rilevano, nel testo definizioni normative che non siano già utilizzati nell'ordinamento. Si segnala unicamente che il comma 7 dispone l'adeguamento del testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, a quanto statuito dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che le espressioni Ministro e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano sostituite da Ministro e Ministero delle attività produttive.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alle eventuali avvenute modifiche e integrazioni.

Individuazione di effetti abrogativi di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nessuna delle disposizioni contenute nel regolamento ha effetti abrogativi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri delle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14, recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, ivi comprese quelle del ex Ministero del commercio con l'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;

VISTO l'articolo 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;

CONSIDERATA la necessità di integrare la regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione del citato articolo 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, per effetto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del _____;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e finanze;

EMANA

Il seguente regolamento

Articolo 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, alla lettera a), dopo le parole "il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono inserite le seguenti "con i vice Ministri"; dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;"
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente: "f-bis): l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione”.

- c) al comma 5, le parole: “i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture”.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) dopo le parole: “, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro” sono inserite le seguenti: “, il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro”;
- b) alla lettera c), dopo le parole: “per il Capo della segreteria del Ministro”, sono inserite le seguenti: “, il Capo della segreteria, il segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro”;
- c) alla lettera d) dopo le parole “per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro”, sono inserite le seguenti “e l'addetto stampa del vice Ministro”.

4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

la rubrica è così modificata: “Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato”;

Sono aggiunti infine i seguenti commi:

“2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.

2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del

medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.”

5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, comma 1, dopo la parola “Ministro”, sono aggiunte le seguenti parole: “, dei vice Ministri”.
6. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, così come modificato dal presente regolamento, in ordine ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
7. Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, le parole “Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato” sono sostituite con le seguenti: “Ministro delle attività produttive”; le parole “Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato” sono sostituite con le seguenti: “Ministero delle attività produttive”

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì _____


Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle attività produttive

Il Ministro della funzione pubblica

Il Ministro dell'economia e delle finanze



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 344/03

Roma, addi. 08 LUGLIO 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 19 settembre 2000, n.455

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


- Gab. On.le Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero n.2162/03 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

H. SEGRETARIO GENERALE

Paolo T...





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 23 GIUGNO 2003

N. 2162/2003

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 19 settembre 2000, n.455.

LA SEZIONE

VISTA la relazione trasmessa con nota 20952-Z3C/54 del 30 maggio 2003, con la quale il Ministero delle Attività Produttive – Ufficio:

Legislativo – chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento governativo in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Corrado Caruso;

PREMESSO e CONSIDERATO

Il Ministero delle Attività Produttive sottopone al parere del Consiglio di Stato uno schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 455 e istituzione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri delle attività produttive.

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e vi è il concerto del Ministro della Funzione Pubblica e quello del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il nuovo schema di regolamento si compone di dieci articoli così, in parte, modificati ed integrati rispetto al precedente regolamento n. 455/2000:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle attività produttive con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attività produttive, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle attività produttive;

c) Ministero: il Ministero delle attività produttive;

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attività produttive;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta

collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) la segreteria del Ministro;
- b) l'ufficio di Gabinetto;
- c) la segreteria tecnica del Ministro;
- d) l'ufficio legislativo;
- e) l'ufficio stampa;
- f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri:

- g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture.

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

7. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.

Art. 7

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del

trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura

equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. Il personale beneficiario della predetta indennità e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantadue unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.

2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

Art. 9

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, *dei vice Ministri* e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali del Ministero, assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 40% delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo

7 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. (2)

La Sezione non ha osservazioni da fare sul testo del d.P.R., così come riformulato. Tuttavia osserva che si rende necessario aggiungere, dopo il 6° comma dell'art. 6, un nuovo comma in forza del quale "i rapporti contrattuali con i responsabili degli uffici in parola non potranno avere una decorrenza antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, istitutivo degli uffici medesimi".


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con l'osservazione di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario dell'Adunanza


(Elvio Piccini)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Allibrandi)





Ministro delle Attività Produttive

VERBALE D'INCONTRO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

In data 11 giugno 2005 si sono incontrati l'Amministrazione - rappresentata dal vice Capo di Gabinetto Prof. Massimo Arlechino - e le OO. SS. maggiormente rappresentative del Ministero per esaminare, ai sensi dell'art. 19 della l. 59/97 e dell'art. 6 del CCNL, lo schema di regolamento recante integrazioni al D.P.R. 455/2004 concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, le suddette integrazioni riguardano l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 137 del 2002 in materia di organizzazione degli uffici del vice Ministro.

Le OO.SS. dopo aver esaminato lo schema del provvedimento, non formulando osservazioni particolari al riguardo, esprimono il nulla osta all'ulteriore prosieguo dell'iter di approvazione del regolamento in questione.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CIL - *Luigi Basso*
CISL - *Alvaro*
UILCG - *Roberto Ray*
IGL - *Q. P.*
LP. ANIPA - *[Signature]*

L'AMMINISTRAZIONE
IL VICE CAPO DI GABINETTO

[Signature]